

G. 26148

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio	VETRO	Presidente
Vito	TENORE	Consigliere
Adelisa	CORSETTI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 26148 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro la sig.ra

PAGANONI Renata, nata a Sondrio il 12 gennaio 1954, residente a Sondrio in via Toti n.30/A.

VISTI: il r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 26; il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; il d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella l. 14 gennaio 1994, n. 19; la l. 14 gennaio 1994, n. 20; il d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella l. 20 dicembre 1996, n. 639; il c.p.c., artt. 131, 132 e 133.

VISTO l'atto introduttivo.

LETTI gli atti e i documenti di causa.

UDITI, nella pubblica udienza del 9 luglio 2010, il consigliere relatore Adelisa Corsetti e il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Adriano Gribaudo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in giudizio depositato il 4 dicembre 2009, la Procura regionale ha convenuto in giudizio l'ex funzionario dell'INPS Renata PAGANONI, con qualifica di responsabile del processo assicurato-pensionato, per sentirla condannare al pagamento, in favore dell'Istituto, della somma di € 759.598,08, per il danno erariale (diretto e indiretto) arrecato al patrimonio dell'ente con la distrazione, a proprio favore, di ingenti somme di denaro mediante la costituzione di rapporti previdenziali fittizi ed altre attività truffaldine poste in essere dalla medesima.

I fatti di cui è causa sono emersi a seguito della comunicazione all'INPS di Sondrio, in data 12 gennaio 2007, da parte del responsabile dell'Agenzia di Sondrio della Banca Nazionale del Lavoro, di un tentativo di riscossione di alcuni assegni circolari B.N.L. di rilevante importo, posto in essere dalla sig.ra Renata PAGANONI, relativi ad arretrati di pensione intestati a tale sig. Marco Andrea CIROLO, sconosciuto all'istituto di credito.

L'ente previdenziale constatava, a seguito di accurate verifiche, che la posizione pensionistica relativa al sig. CIROLO aveva subito indebite manipolazioni riconducibili all'azione illecita della PAGANONI. In particolare, l'iscrizione si riferiva alla pensione supplementare cat. VO n. 10026654, mai riscossa dal titolare in quanto di esiguo ammontare (£ 150 sulla base di 26 settimane di contributi, importo progressivamente adeguato sino al raggiungimento di €1 al mese). A seguito di una domanda di ricostituzione del trattamento previdenziale,

rivelatasi inesistente, venivano accreditati consistenti contributi svizzeri per il periodo 1974-1984, sicché la predetta pensione veniva riquantificata, con decorrenza maggio 1993, in € 707,29 mensili, con la formazione di un arretrato pari ad €155.096,53 al lordo delle trattenute fiscali, alla cui riscossione risultava delegata la PAGANONI.

In seguito, l'INPS di Sondrio provvedeva a verificare tutte le posizioni pensionistiche in ordine alle quali la PAGANONI risultava delegata alla riscossione delle rate di pensione.

Emergevano così talune gravissime irregolarità con riferimento a due posizioni previdenziali, artificialmente costruite ad opera della funzionaria PAGANONI, rispetto alle quali non risultava disponibile alcuna documentazione cartacea (posizione assicurativa e relativa scheda matricola), sebbene fossero presenti in banca dati i periodi contributivi, correlati ad un beneficiario del trattamento identificato con codice fiscale non valido:

A) Posizione pensionistica VO10014117 intestata a tale Assunta Maria FARINA, asseritamente nata in Svizzera il 4 febbraio 1932 e residente nel Comune di Davos, in Svizzera. Sulla banca dati pensioni dell'INPS erano presenti periodi assicurativi dal 1° dicembre 1948 al 30 marzo 1989, per un totale di 2003 settimane contributive. Inoltre, risultavano esaminate tre domande di ricostituzione della pensione (rispettivamente in data 30 marzo 1995, 2 aprile 1999 e 27 aprile 2000) attraverso le quali veniva incrementata la posizione contributiva del beneficiario e, di conseguenza, la rata mensile di pensione.

L'ammontare effettivamente percepito dalla sig.ra PAGANONI, per questa posizione, come emerso dalla documentazione bancaria, è pari ad € 148.505,98.

anno	Importi in Lire	Importi in Euro
1993	31.280.885	16.155,23
1994	27.262.695	14.080,01
1995	37.775.270	19.509,30
1996	30.423.465	15.712,41
1997	31.138.780	16.081,84
1998	31.850.570	16.449,45
1999	42.346.000	21.869,88
2000	48.578.000	25.088,44
2001	6.982.000	3.559,42
Totale	287.637.665	148.505,98

Il complessivo danno subito dall'INPS, calcolato al lordo delle ritenute fiscali disposte sulle somme liquidate, è stato quantificato in € **235.665,00**.

B) Posizione pensionistica VO10012432 intestata a tale sig. Luigi Alfonso PAINDELLI, asseritamente nato negli U.S.A. il 10 maggio 1928, in relazione alla quale risultano erogate continuativamente rate di pensione in favore della PAGANONI dal 1993 al 2006, data in cui la partita è stata chiusa per dichiarato decesso del beneficiario.

L'ammontare effettivamente percepito dalla sig.ra PAGANONI Renata, per questa posizione, come ricostruito dalla documentazione bancaria, è

pari ad € 272.631,59.

anno	Importi in Lire	Importi in Euro
1993	57.519.515	29.706,35
1994	24.147.975	12.471,39
1995	34.531.875	17.834,23
1996	26.279.995	13.572,48
1997	31.873.360	16.461,22
1998	32.623.390	16.848,57
1999	43.517.000	22.474,65
2000	50.220.000	25.936,47
2001	45.861.000	23.685,23
2002	54.649.284	28.224,00
2003	40.588.092	20.962,00
2004	34.320.386	17.725,00
2005	39.426.330	20.362,00
2006	12.330.167	6.368,00
Totale	527.888.369	272.631,59

Il complessivo danno subito dall'INPS, calcolato al lordo delle ritenute fiscali disposte sulle somme liquidate, è stato quantificato in € 381.306,67.

Ulteriori irregolarità sono state rilevate sulle posizioni pensionistiche relative ad Elena FORTINI, nata ad Albosaggia (SO) il 30 ottobre 1923, madre di Renata PAGANONI, per i seguenti trattamenti:

1) Indennità di accompagnamento, liquidata direttamente dal funzionario (anziché dalla ASL di competenza, come di regola), previa unificazione della posizione pensionistica di Elena FORTINI con la posizione della omonima Elena FORTINI STREPPONI, nata in data 11 gennaio 1917 e deceduta il 4 novembre 2003. La domanda risultava acquisita all'archivio informatico dell'INPS in data 18 maggio 2005, sebbene mai prodotta presso la ASL di Sondrio (Ufficio Provvidenze Economiche Invalidi Civili) e, in data 20 novembre 2006, eliminata, senza che fosse presente alcun verbale di valutazione della Commissione Medica presso la stessa ASL che documentasse la revisione sanitaria della stessa indennità o la sua cancellazione. La PAGANONI, a seguito dell'attività descritta, riscuoteva indebitamente la somma di **€ 8.660,86** (di cui €8.066,86 a titolo di arretrati per il periodo giugno 2005–novembre 2006, ed € 594 per la rata di dicembre 2006)

2) Pensione cat. SO/2744437 intestata ad Elena FORTINI. La predetta pensione di reversibilità è stata indebitamente maggiorata a seguito di una fittizia istanza di ricostituzione della pensione acquisita a sistema nell'aprile del 2005.

La sig.ra PAGANONI, delegata alla riscossione, ha indebitamente percepito una somma pari ad €4.693,91, al netto delle trattenute IRPEF, determinando un danno a carico dell'INPS, al lordo delle ritenute fiscali, pari ad **€ 6.181,31**.

3) Pensione cat. IO/60003316 intestata ad Elena FORTINI. La predetta pensione di invalidità veniva artificiosamente maggiorata previa

acquisizione al sistema informatico dell'INPS, in data 13 febbraio 2003, di una domanda di ricostituzione della pensione, mai presentata dal beneficiario.

La sig.ra PAGANONI, delegata alla riscossione, ha indebitamente percepito una somma pari ad €953,98, determinando un danno a carico dell'INPS, al lordo delle ritenute fiscali, pari ad **€ 1.184,56**

Il danno erariale, in relazione alle posizioni pensionistiche relative ad Elena FORTINI è stato complessivamente quantificato in **€ 16.026,73**.

Dalle verifiche ispettive attivate dall'INPS emergeva, inoltre, il riconoscimento di un trattamento pensionistico più favorevole di quello effettivamente spettante, in relazione alla posizione pensionistica cat. VOCOM 92000563, intestata alla sig.ra Annunciata Lina SABBADINI, nata il 19 settembre 1921, riferibile all'attività della PAGANONI che, però, non risultava delegata alla riscossione. Le maggiori somme riconosciute alla sig.ra SABBADINI ammontano ad € 26260,66.

I fatti descritti, emersi dalle verifiche interne dell'ente previdenziale, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Sondrio (procedimento penale R.G.N.R. n. 597/07). In fase istruttoria, l'imputata ammetteva la costituzione fittizia delle posizioni pensionistiche di Assunta Maria FARINA e di Luigi Alfonso PAINDELLI, insieme all'indebita percezione delle rate di pensione liquidate dall'Istituto e al tentativo di riscossione degli arretrati di pensione per conto di Marco Andrea CIROLO. La PAGANONI respingeva, invece, l'addebito riferito alle posizioni previdenziali della madre Elena FORTINI, così come negava categoricamente di conoscere la sig.ra SABBADINI e di averla favorita. Quest'ultimo addebito veniva stralciato, mentre l'addebito relativo alla madre Elena FORTINI veniva confermato, a seguito di ulteriori riscontri.

Il procedimento penale si è concluso con la sentenza di applicazione della pena su richiesta, ex art. 444 c.p.p., emessa dal Tribunale di Sondrio in data 16 luglio 2009, con condanna della sig.ra PAGANONI alla pena di anni 3 di reclusione per i reati di truffa aggravata, tentata truffa aggravata e falso materiale commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici. La sentenza è passata in giudicato il 1° ottobre 2009.

Il danno arrecato al patrimonio dell'INPS, ammontante nel complesso ad **€759.598,08**, è stato quantificato come segue:

1) Danno diretto, pari ad **€ 632.998,40** per effetto delle sopra citate condotte delittuose (con esclusione della vicenda previdenziale della sig.ra SABBADINI, già stralciata in sede penale).

2) Danno all'immagine, derivante dalla perdita di prestigio e dal disonore causato dal comportamento delittuoso della dipendente, ampiamente amplificato dai mezzi di informazione, quantificato in via equitativa (ex art.1226 c.c.) in una somma pari al 20% del danno diretto, cioè in **€126.599,68**.

Trattandosi di danno addebitabile a titolo di dolo, la Procura regionale, in data 23 ottobre 2009, otteneva dal presidente di questa Sezione l'autorizzazione al sequestro dei beni mobili ed immobili appartenenti alla sig.ra PAGANONI, oltre ai crediti nei confronti di un istituto bancario e, nei limiti di legge, di ogni emolumento a titolo di trattamento salariale ovvero indennitario o pensionistico dovuto alla medesima dall'INPS, sino alla concorrenza del danno erariale accertato. La sig.ra PAGANONI, alla quale il provvedimento veniva notificato in data 29 ottobre 2009, non si costituiva in giudizio, né risulta aver depositato memorie in data successiva.

Il provvedimento cautelare è stato integralmente confermato con ordinanza n. 213/09, depositata in segreteria il 23 novembre 2009 sebbene, dalla parte motiva dell'atto, emergano dichiarazioni di quantità negative sia da parte del Credito Valtellinese di Sondrio (che, con nota del 2 novembre 2009, ha comunicato di non trovarsi in possesso di alcuna somma né di titoli di proprietà della sig.ra PAGANONI, avendo la

medesima estinto il c/c in data 16 dicembre 2008) e sia da parte dell'INPS di Sondrio, in quanto la medesima non è titolare di alcun credito nei confronti dell'Istituto (l'interessata ha riscosso il TFR, salvo trattenuta di 1/5, e non ha ancora maturato il diritto a pensione).

Il sequestro è stato, invece, regolarmente eseguito nei confronti di tutti i beni mobili appartenenti alla sig.ra PAGANONI esistenti nell'abitazione di residenza e sulla sua persona, ai sensi degli artt. 513 e segg. c.p.c., di cui la medesima è nominata custode, ai sensi dell'art. 521 e segg. c.p.c. e dell'art. 166 disp. att. c.p.c., nonché dei seguenti beni immobili e diritti reali sugli stessi (Agenzia del territorio, Ufficio provinciale di Sondrio, Servizio di pubblicità immobiliare, Nota di trascrizione del 4 novembre 2009, Registro generale n. 12450, Registro particolare n. 9824):

A) CATASTO TERRENI

- Terreni sito nel Comune di **ALBOSAGGIA (SO)** (A172) appartenenti alla sig.ra

Renata PAGANONI:

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO				PROPRIETÀ
	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	QUALITÀ DI CLASSE	SUPERFICE (mq)			
					ha	are	Ca	
1	4	33		PRATO IRRIG	3	00	37	1/16
2	20	272		BOSCO MISTO	2	09	20	1/4
3	21	71		BOSCO MISTO	3	07	10	1/4
4	30	89		BOSCO MISTO	3	09	10	1/4
5	30	97		BOSCO MISTO	3	01	70	1/4
6	30	132		BOSCO MISTO	3	02	00	1/4
7	30	469		BOSCO MISTO	3	00	54	1/4
8	30	473		BOSCO MISTO	3	11	60	1/4
9	30	474		BOSCO MISTO	3	09	70	1/4
10	31	31		BOSCO CEDUO	3	07	30	1/4
11	4	594		FABB. RURALE		00	84	5/48
12	4	46	2	PORZ. DI FR.		00	00	1/16
13	4.	713		TERR. N. FORM.		00	30	1/2
14	20	32		BOSCO CEDUO	3	11	40	1/2
15	45	141		PRATO	4	08	60	1/2

16	6	276		PRATO IRRIG	3		10	00	1/4
17	16	274		SEMINATIVO	2		00	58	1/4
18	16	278	2	PORZ. DI FR.			00	00	1/4
19	16	353		FABBR. RURALE			00	45	1/4
20	19	5		BOSCO CEDUO	3		21	00	1/4
21	19	211		BOSCO CEDUO	3		13	18	1/4
22	19	255		FABB. RURALE			00	12	1/4
23	30	185		BOSCO MISTO	3		00	79	1/4
24	30	186		BOSCO MISTO	3		19	70	1/4
25	31	185		BOSCO MISTO	3		15	90	1/4
26	31	187		BOSCO MISTO	3		13	10	1/4
27	31	193		PRATO	5		14	40	1/4
28	31	202		BOSCO MISTO	3		09	30	1/4
29	31	211		BOSCO MISTO	3		05	70	1/4
30	31	248		PRATO	5		01	70	1/4
31	6	537		PRATO IRRIG.	4		00	48	1/4
32	6	538		PRATO IRRIG.	4		04	92	1/4
33	6	539		PRATO IRRIG.	3		00	81	1/4
34	6	540		PRATO IRRIG.	3		02	29	1/4
35	31	130		ENTE URBANO			12	00	3/12
36	16	342		VIGNETO	2		19	20	1/8
37	44	19		BOSCO ALTO	3		01	60	1/10
38	1	128		PRATO	3		11	30	5/8
39	1	129		PRATO IRRIG.	3		06	30	5/8

40	6	5		SEMINATIVO	2		10	00	5/12
41	28	124		BOSCO MISTO	2		10	00	5/12
42	6	587		PRATO IRRIG.	3		00	70	5/12
43	6	588		PRATO IRRIG.	3		05	30	5/12
44	6	589		PRATO IRRIG.	3		00	20	5/12
45	6	590		PRATO IRRIG.	3		02	05	5/12
46	6	591		PRATO IRRIG.	3		00	10	5/12
47	2	456		BOSCO CEDUO	2		08	19	208/1000
48	2	458		BOSCO CEDUO	2		06	89	208/1000
49	16	211		VIGNETO	2		07	05	749/3000

- Terreni sito nel Comune di **CAIOLO (SO)** (B366) appartenenti alla sig.ra Renata

PAGANONI:

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO			PROPRIETÀ	
	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	QUALITÀ DI CLASSE	SUPERFICE (mq)			
					ha	are		Ca
1	21	213		PRATO ARBOR	5	10	10	1/2

B) CATASTO FABBRICATI

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO			ALTRE INFORMAZIONI	PROPRIETÀ
	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	CATEGORIA	CLASSE	CONSISTENZA	INDIRIZZO	
1	31	130		A/3	1	4 VANI	LOCALITÀ CA' DEI RUTTICI piano S1 – T	1/4

Immobile sito nel Comune di **ALBOSAGGIA (SO)** (A172) appartenente alla sig.ra Renata

PAGANONI.

Con ricorso di terzo in opposizione all'esecuzione di sequestro conservativo, ex artt. 619 e 678 c.p.c. – e contestuale istanza di sospensione del provvedimento cautelare - il sig. Francesco DEL MISTRO, coniuge legalmente separato della sig.ra PAGANONI, fa presente che i beni mobili presenti nell'appartamento di residenza della convenuta (Sondrio, Via Toti, n. 30/A) non appartengono alla medesima, e, pertanto, non sono sequestrabili. Trattasi, infatti, di immobile di proprietà esclusiva dell'opponente, acquistato (per atto a rogito notaio Cederna del 24 novembre 1995, registrato a Sondrio il 14 dicembre 1995) dopo la separazione dei coniugi (omologata dal Tribunale di Sondrio con decreto 6 dicembre 1988), nel quale la PAGANONI è ospitata a mero titolo di cortesia, la cui nuda proprietà è stata peraltro ceduta, per donazione, al figlio Francesco DEL MISTRO (per atto a rogito notaio Auletta del 4

aprile 2008).

Il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Sondrio, con atto del 2 marzo 2010, n. 114, ha disposto la sospensione del sequestro conservativo eseguito sugli arredi dell'appartamento di residenza della PAGANONI, fissando in tre mesi il termine per l'introduzione della fase di merito del giudizio di opposizione dinanzi al giudice ordinario.

All'udienza, il P.M. ha confermato la richiesta di condanna come da atto di citazione in giudizio.

Al termine, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La richiesta di condanna della Procura attrice concerne un'ipotesi di danno procurato al patrimonio dell'INPS dalla condotta infedele di una funzionaria che, in violazione della legge penale, oltre che degli obblighi di servizio, ha posto in essere una truffa ai danni dell'ente previdenziale mediante la costituzione di una serie di rapporti previdenziali fittizi, in relazione ai quali la medesima risultava delegata alla riscossione, e la conseguente distrazione a proprio favore di ingenti somme di denaro durante un notevole arco temporale (dal 1993 al 2006).

2. La condotta fraudolenta, emersa a seguito della segnalazione di un funzionario di banca che ha rilevato l'anomalia della domanda di riscossione di alcuni assegni circolari B.N.L. di rilevante importo avanzata dalla dipendente INPS Renata PAGANONI in qualità di delegato di un soggetto sconosciuto all'istituto di credito, è stata compiutamente ricostruita dall'INPS che, tempestivamente informata del riferito tentativo di riscossione, in data 12 gennaio 2007, ha messo sotto controllo tutte le posizioni pensionistiche di cui la PAGANONI risultava delegata alla riscossione.

Dalle verifiche interne sono emerse due gravissime irregolarità, consistenti in posizioni pensionistiche artificialmente costruite dalla convenuta in assenza di qualsiasi documentazione cartacea, con accredito di contribuzione nella banca dati dell'ente e indicazione di un beneficiario del trattamento identificato con un codice fiscale non valido.

In particolare, per la posizione pensionistica VO10014117 intestata a tale Assunta Maria FARINA, asseritamente nata in Svizzera il 4 febbraio 1932 e residente nel Comune di Davos, in Svizzera, la sig.ra PAGANONI, risulta aver riscosso la somma di € 148.505,98 che, al lordo delle ritenute fiscali disposte sulle somme liquidate, ha danneggiato l'ente per € 235.665,00.

Per la posizione pensionistica VO10012432 intestata a tale sig. Luigi Alfonso PAINDELLI, asseritamente nato negli U.S.A. il 10 maggio 1928, la PAGANONI ha, poi, riscosso la somma di € 272.631,59, corrispondente al danno, calcolato al lordo delle ritenute fiscali disposte sulle somme liquidate, di € 381.306,67.

Ulteriori irregolarità sono state rilevate sulle posizioni pensionistiche relative ad Elena FORTINI, nata ad Albosaggia (SO) il 30 ottobre 1923, madre di Renata PAGANONI, per i seguenti trattamenti: 1) indennità di accompagnamento, pensione di reversibilità e pensione di invalidità. Per le indebite maggiorazioni di tali trattamenti, artatamente disposte dalla convenuta, il danno erariale è stato complessivamente quantificato in €16.026,73.

3. I predetti fatti sono stati ampiamente ammessi dalla PAGANONI in sede di istruttoria penale (esclusi gli episodi relativi alla madre Elena FORTINI i quali, comunque, sono stati confermati da ulteriori riscontri documentali da parte del P.M. penale) e, in data 7 marzo 2007, la medesima rassegnava le proprie dimissioni dall'ente previdenziale. Il giudizio penale si concludeva con la sentenza di applicazione della pena su richiesta, ex art. 444 c.p.p., emessa dal Tribunale di Sondrio in data 16 luglio 2009, con condanna della sig.ra PAGANONI alla pena di anni 3 di reclusione per i reati di truffa aggravata, tentata truffa aggravata e falso materiale commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici.

In merito all'efficacia, nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, della sentenza di patteggiamento, si rammenta che essa, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., viene pronunciata <<sulla base degli atti>> se <<non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129>>. In materia, esiste una giurisprudenza consolidata della Corte dei conti, secondo cui l'inesistenza - a fronte della sostanziale identità tra il fatto di reato e quello dannoso - di un giudicato penale di condanna, non preclude al giudice contabile di trarre elementi di convincimento dalle risultanze emergenti dal fascicolo penale, da apprezzare unitamente ad altri concordanti fattori indizianti (cfr., *ex multis*, sez. Lombardia, 22 maggio 2009, n. 384; id., 15 maggio 2009, n. 353; sez. Abruzzo, 12 novembre 2003, n. 601; sez. II, 9 ottobre 2003, n. 285/A; sez. I, 6 giugno 2003, n. 187/A; sez. III, 16 ottobre 2001, n. 274/A; sez. I, 3 maggio 2001, n. 106/A; sez. I, 14 marzo 2001, n. 55/A; sez. Lombardia, 15 dicembre 1999, n. 1551; sez. Emilia Romagna, 10 novembre 1997, n. 555; SS.RR. 2 ottobre 1997, n. 68/A; sez. I, 21 dicembre 1995, n. 34).

Tale orientamento è stato avallato dal giudice di legittimità (Cass., sez. lav., 21 marzo 2003, n. 4193), secondo cui la condanna a pena patteggiata <<costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale avrebbe prestato fede a tale ammissione>>. In tal senso, il giudice contabile fa applicazione del principio del libero convincimento, conservando la facoltà di decidere in modo difforme da quanto statuito con sentenza di patteggiamento, in quanto la stessa <<assume particolare valore probatorio vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie>> (C. conti, sez. I, 6 giugno 2003, n. 187/A, cit.).

Ciò conferma la solidità dell'accertamento contenuto nella sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. che può costituire un importante strumento probatorio utilizzabile nei giudizi civili o amministrativi di danno, ancorché di efficacia non vincolante (cfr. sez. Lombardia, 12 febbraio 2007, n. 106; id., 29 settembre 2005, n. 571).

Nella specie, il Collegio non ha motivo di porre in discussione i fatti oggetto della sentenza penale di patteggiamento, tanto più considerando le ampie ammissioni della convenuta nella fase istruttoria del processo penale e, quindi, ritiene provati i riferiti episodi di truffa e di falso materiale. Parimenti, deve essere ritenuta la sussistenza del requisito soggettivo del dolo, trattandosi di fatti di reato caratterizzati dall'intenzionalità di ledere il bene giuridico protetto.

4. Dalla commissione dei predetti fatti è derivato un duplice pregiudizio a carico dell'ente previdenziale: 1) danno diretto, quantificato in € 632.998,40, consistente nelle somme lorde indebitamente riscosse a seguito della condotta fraudolenta; 2) danno all'immagine, derivante dalla perdita di prestigio e dal disonore causato dal comportamento delittuoso della dipendente, ampiamente amplificato dai mezzi di informazione, quantificato in via equitativa (ex art. 1226 c.c.) in una somma pari al 20% del danno diretto, cioè in € 126.599,68.

5. Il danno all'immagine consiste nel grave nocumento arrecato al prestigio, all'immagine ed alla personalità pubblica dell'ente previdenziale a seguito della distrazione di risorse pubbliche da parte della convenuta, nella propria qualità di responsabile del processo assicurato-pensionato. Infatti, ogni azione dannosa compiuta dal pubblico dipendente in violazione dell'art. 97 Cost. (in dispregio delle funzioni e delle responsabilità dei funzionari pubblici) "si traduce in un'alterazione dell'identità della pubblica amministrazione e, più ancora, nell'apparire di una sua immagine negativa in quanto struttura organizzata confusamente, gestita in maniera inefficiente, non responsabile e non responsabilizzata" (C. conti, sez. riun., 23 aprile 2003, n. 10/QM).

Nella prospettazione attorea, detta voce di danno rientra nella giurisdizione della Corte dei conti trattandosi di danno patrimoniale (nell'accezione fornita dalla Cass., sez. un., 27 settembre 2006, n. 20886, che ha valorizzato "il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso..."), in particolare di danno-evento da ascrivere alla categoria del c.d. danno esistenziale, che assume un'autonoma rilevanza nell'ambito della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c. (C. conti, sez. riun., 23 aprile 2003, n. 10/QM, cit.).

Tuttavia il Collegio ritiene, nell'esercizio dei propri poteri di qualificazione in diritto (secondo il brocardo *iura novit curia*), di rubricare il danno all'immagine nella categoria del danno non patrimoniale, individuando la norma violata dal convenuto nell'art. 2059 c.c. anziché nell'art. 2043 c.c., in conformità alla più recente giurisprudenza di legittimità che consente la risarcibilità del danno non patrimoniale oltre i limiti derivanti dalla riserva di legge posta dall'art. 2059 c.c. e non presuppone la qualificazione del fatto illecito come reato ex art. 185 c.p. (Cass., sez. III, 4 giugno 2007, n. 12929; nella giurisprudenza di questa Sezione, v. 16 novembre 2007, n. 545; 16 novembre 2007, n. 546; 30 luglio 2008, n. 529; 28 aprile 2010, n. 175).

La risarcibilità del danno non patrimoniale in favore della persona giuridica, in passato limitata ai danni derivanti da reato, è, quindi, consentita – secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. – quando venga in rilievo la lesione di un diritto inviolabile inerente alla persona fisica non avente natura economica ai sensi dell'art. 2 Cost., in tal modo configurandosi un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale. Evidentemente, tra i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, rientra quello all'immagine della persona giuridica, privata o pubblica.

Nell'elaborazione del danno all'immagine come tipologia di danno non patrimoniale, si è ritenuto che esso debba sempre manifestarsi nelle conseguenze che genera nel soggetto, sotto il duplice profilo della incidenza negativa che la diminuzione della considerazione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, e nei comportamenti dei consociati in genere o di settori o categorie di essi, con i quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca. Si tratta quindi di danno-conseguenza (Cass., sez. III, 4 giugno 2007, n. 12929, cit.), mentre la tesi del danno-evento appartiene alla pregressa connotazione "patrimoniale" del danno all'immagine, anche in relazione all'obiettivo difficoltà di individuare una diminuzione patrimoniale diretta.

Sulla definizione del danno all'immagine (danno-conseguenza oppure danno-evento), in relazione alla necessità o meno di dimostrare un pregiudizio identificabile con le spese sostenute o sostenibili dall'amministrazione per il ripristino dell'immagine, è attualmente pendente una questione di massima dinanzi alle Sezioni riunite di questa Corte (sez. Puglia, 27 maggio 2010, n. 83/2010/ord.)

In ogni caso, il Collegio condivide l'avviso della Procura, secondo cui la riparazione del danno all'immagine patito dalla persona giuridica debba essere liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c., assumendo quali ragionevoli indicatori, volti a prevenire giudizi arbitrari, la qualifica della convenuta (funzionario INPS) e il suo ruolo nell'organizzazione amministrativa, la gravità oggettiva del fatto e i mezzi utilizzati per commettere l'illecito (truffa perpetrata mediante la costituzione di posizioni pensionistiche fittizie e l'artificiosa manipolazione di atti pubblici allo scopo di ottenere il proprio personale arricchimento), la diffusività dell'episodio nella collettività, per la negativa impressione suscitata nell'opinione pubblica locale e anche all'interno della stessa amministrazione, oltre all'amplificazione del fatto da parte dei mass-media, il c.d. *clamor fori*.

6. Per tutte le suesposte considerazioni, la domanda di condanna della Procura regionale merita accoglimento, con condanna della convenuta al risarcimento, in favore dell'ente previdenziale, della somma di € 759.598,08 (settecentocinquantanovemilacinquecentonovantotto/08), comprensiva di rivalutazione monetaria. La natura dolosa della condotta è ostativa all'esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

In applicazione della regola della soccombenza, la convenuta è, altresì, tenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando

condanna

la sig.ra Renata PAGANONI al pagamento, in favore dell'INPS, sede di Sondrio, della complessiva somma di € 759.598,08 (settecentocinquantanovemilacinquecentonovantotto/08), comprensiva di rivalutazione, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.

La presente sentenza di condanna produce *ex se* l'effetto della conversione del sequestro in pignoramento ai sensi dell'art. 686 c.p.c., sequestro già confermato con ordinanza della Sezione Lombardia 23 novembre 2009 n. 213/09 ed eseguito dall'Agenzia del territorio, Servizio di pubblicità immobiliare con nota di trascrizione del 4 novembre 2009, Registro generale n. 12450, Registro particolare n. 9824.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € ...

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 luglio 2010.

L'ESTENSORE

(Dott. Adelisa Corsetti)

IL PRESIDENTE

(Dott. Antonio Vetro)

Depositata in Segreteria il 26 luglio 2010.

IL DIRIGENTE